

STATUTO DELL'**UNIVERSITÀ PER L'EDUCAZIONE CONTINUA**  
ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO  
ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA DELLA PERSONA

**Costituzione e finalità**

**Articolo 1**

È costituita un'associazione, con fini culturali e sociali denominata **“UNIVERSITÀ PER L'EDUCAZIONE CONTINUA”**, brevemente indicata con la sigla UNECON; non ha fine di lucro, è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato.

L'associazione ha sede legale in Torino, attualmente in corso Tassoni n. 55, la sede può avere diversa ubicazione a seconda delle esigenze dell'associazione.

L'associazione può aprire sedi distaccate e di rappresentanza nella regione.

**Articolo 2**

L'Università, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione, si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell'Università con particolare attenzione alle domande provenienti dai lavoratori, dai giovani, dalle donne, dai pensionati e dagli anziani per soddisfare una serie di bisogni formativi in diverse aree:

- area dei bisogni primari (alfabetizzazione per gli stranieri residenti nell'area urbana e in provincia);
- area dei bisogni compensativi (istruzione non terminata, alfabetizzazione indebolita);
- area dei bisogni innovativi (collegata a momenti ed esperienze desiderate prima dell'età adulta);
- area dei bisogni espansivi (bisogno di recupero, di specializzazione e/o di approfondimento delle conoscenze accumulate in precedenza);
- area dei bisogni formativi professionali (formazione, qualificazione e riqualificazione del personale della scuola e del mondo del lavoro);
- area dei bisogni culturali (musica, arti figurative in genere, recitazione e cinema et similia).

L'Università si adopera per organizzare e qualificare una terza dimensione nel sistema educativo: quello dell'educazione permanente e continua anche per adulti. A tal fine l'Università promuove la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi eventualmente ed in via del tutto subordinata a mezzo di convenzione con persone e con Enti o Associazioni che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale personale.

**Articolo 3**

L'Università si propone quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, altre attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre istituzioni.

**Articolo 4**

L'Università per l'educazione permanente attua le sue finalità anche attraverso strutture decentrate e distaccate anche al di fuori del territorio della sede di Torino, e comunque nella Regione, come attività didattiche programmate nelle forme e con le modalità decise dal Consiglio direttivo dell'Università. Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative socio-culturali con Enti pubblici e organizzazioni sociali, culturali e di ricerca con particolare riguardo alla ricerca storica, linguistica, artistica e similari.

## **Articolo 5**

L'Associazione aderisce allo statuto della UNIEDA – Unione Italiana di Educazione degli Adulti – con sede a Roma.

## **Soci**

### **Articolo 6**

Acquisiscono la qualità di soci le persone fisiche maggiorenni o le persone giuridiche che condividono lo spirito e la prassi che si impegnano a perseguire attivamente i fini stabiliti nello statuto. La comunione e la condivisione degli ideali, dei programmi e della vita pratica costituiscono caratteristiche peculiari dei soci e si realizzano in una progettualità concreta basata sullo spirito e la prassi di accoglienza, di autogestione e di emancipazione della persona.

### **Articolo 7**

**I soci ordinari** sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione si impegnano a collaborare al loro conseguimento.

La qualità di socio ordinario si acquisisce con l'accettazione della domanda scritta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota stabilita annualmente dal Direttivo che può, in alcuni casi, disporre l'esenzione del pagamento della quota ordinaria.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

### **Articolo 8**

**I soci partecipanti** sono le persone fisiche che fruiscono delle attività didattiche dell'Università che versano la quota associativa e il contributo ai corsi nella quantità e modalità stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono, altresì, soci partecipanti, coloro che versano solo la quota associativa. Essi hanno diritto a partecipare alle attività culturali di tempo libero e a tutte le iniziative esterne dell'Università per l'Educazione Continua.

L'associato può recedere dall'iscrizione dell'Università in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9**

**I soci benemeriti**, membri di diritto dell'assemblea dei soci, sono persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione, si sono distinte anche per il sostegno finanziario.

I soci benemeriti sono riconosciuti tali per delibera del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10**

Si perde la qualità di socio per decesso, dimissioni, morosità (due annualità consecutive) e indignità su deliberazione del Consiglio Direttivo per questi ultimi due casi.

## **Organi dell'associazione**

### **Articolo 11**

Organi dell'Università sono:

- a) Assemblea dei soci,
- b) Consiglio Direttivo,
- c) Presidenza,
- d) Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 12**

L'Assemblea dei soci è composta dai soci ordinari, dai soci partecipanti in regola con pagamento della quota annuale, e dai soci benemeriti.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

## **Articolo 13**

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare gli orientamenti generali dell'Università;
- deliberare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo (entro il 30 Aprile di ogni anno);
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 

## **Articolo 14**

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Per lo svolgimento del lavoro dell'Assemblea dei soci sono ammesse deleghe che rappresentino i medesimi associati nelle relative assemblee ordinarie e straordinarie, come meglio indicato al successivo articolo 16.

## **Articolo 15**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mediante convocazione scritta affissa nella sede sociale e nella sede di svolgimento dei corsi, pubblicata sui propri bollettini informativi, almeno 15 giorni prima della data prevista. L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo oppure da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.

## **Articolo 16**

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ed è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno i tre quarti dei suoi membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione; la delega può essere conferita esclusivamente ad un altro aderente all'associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente della stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione viene computata come voto negativo.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti.

## **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 11 membri eletti dall'Associazione dei soci, scelti tra i soci ordinari e partecipanti, nonché dai rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni che aderiscono all'associazione, secondo le modalità regolamentari.

Resta in carica per la durata di quattro anni. In caso di dimissioni o di decadenza (dopo tre assenze consecutive ingiustificate), il Consiglio provvede alla sostituzione alla prima riunione. Nel caso in

cui si dimetta la metà più uno dei consiglieri, o ricorrono per essi le condizioni dell'articolo 10 dello Statuto, l'intero Consiglio si intende decaduto. Si procede conseguentemente alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

### **Articolo 18**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque non meno di due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali, in particolare predisporre i bilanci annuali; delibera l'ammissione dei nuovi associati.

Spettano comunque al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente e il o i Vicepresidenti;
- stabilisce i criteri per gli incarichi dei docenti che verranno iscritti nell'apposito albo;
- fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi;
- delibera sulla quota di iscrizione dei soci;
- compila il regolamento didattico e amministrativo dell'Università;
- delibera l'attuazione e la modalità di svolgimento dei corsi.

Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso.

### **Articolo 19**

La Presidenza è composta dal Presidente e dai vicepresidenti che durano in carica per la durata del Consiglio che li ha eletti. La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi, coordina le attività dell'Università sottoponendole alla valutazione e alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Università, presiede le sedute del Consiglio e ha poteri di firma.

Il Presidente:

- è il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa;
- può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti;
- può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.
- 

### **Articolo 20**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente, eletto all'interno del Collegio in prima seduta, e due supplenti scelti tra i soci ordinari e i soci partecipanti e dura in carica quattro anni.

## **Patrimonio e finanziamento dell'Università**

### **Articolo 21**

Il patrimonio dell'Università è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà e siano destinati ai fini statutari;

- da erogazioni, donazioni e lasciti;
- da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

- dalle quote annuali e dai contributi dei soci ordinari e partecipanti;
- da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

### **Articolo 22**

L'esercizio sociale inizia con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

Vista la natura delle attività dell'associazione il bilancio può essere tenuto per anno accademico, dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Data la natura dell'Associazione, Ente non commerciale senza fine di lucro, è fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo statuto come previsto dalla l.r. n. 7/2006.

### **Scioglimento dell'Associazione**

### **Articolo 23**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad istituzioni con finalità analoghe.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni o Istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo in cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23/12/1996, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97.

### **Articolo 24**

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme e le disposizioni delle Leggi vigenti ivi comprese quelle regionali.